

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STARS FOR EUROPE - ETS

Union shines in the world

Art. 1 – Costituzione. Denominazione. Durata

È costituita l'associazione denominata “**STARS for EUROPE ETS**”, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

L'Associazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.

L'Associazione ha sede in Milano.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria con conseguente comunicazione agli enti preposti e di competenza.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L'Associazione si propone di generare dal basso un movimento sportivo europeo che, attraverso la partecipazione degli atleti e il supporto degli sportivi, spinga le federazioni nazionali e internazionali a integrare ufficialmente il logo UE sulle divise degli atleti europei. Questa strategia punta a creare una visibilità spontanea e diretta dell'identità europea nel mondo dello sport senza necessità di approvazioni istituzionali immediate, puntando sull'autonomia e il carisma degli atleti.

2.2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di **promozione dell'identità europea attraverso lo sport**. In particolare, intende:

promuovere l'integrazione della bandiera europea accanto a quelle nazionali nelle competizioni internazionali, incluse le Olimpiadi;

sensibilizzare atleti, cittadini e istituzioni sui valori di **unità, diversità, collaborazione e solidarietà europea**;

organizzare eventi, campagne di comunicazione e attività di formazione nel mondo sportivo;

sostenere giovani atleti europei attraverso programmi educativi e di sviluppo sportivo.

2.3. L'Associazione si caratterizza per democraticità della struttura, elettività cariche associative, assenza di fini di lucro, divieto di distribuzione degli utili.

Art.3 - Attività

3.1. L'Associazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.lgs 117/2017:

- **a)** educazione, istruzione e formazione professionale: organizzazione e gestione diretta di attività extrascolastiche/scolastiche finalizzate a veicolare la promozione della cultura dei valori europei. L'Associazione potrà inoltre collaborare sostenendo borse di studio, tesi di laurea e stage universitari sui principali temi di interesse europei e sui valori veicolati attraverso lo sport;
- **b)** organizzazione e gestione di attività culturali anche editoriali: festival/rassegne teatrali sui temi anche da svolgere all'interno di istituti scolastici o la cui fruizione sarà aperta gratuitamente alle scuole. L'attività intende coinvolgere scuole di ogni ordine e grado nella fruizione e organizzazione congiunta di attività culturali capaci di veicolare i valori europei con particolare attenzione alle iniziative di natura sportiva. L'associazione potrà inoltre organizzare specifiche attività culturali a carattere educativo anche utilizzando strumenti radiofonici, podcast, blog;
- **c)** formazione extrascolastica: l'Associazione intende attivare percorsi di contrasto alla povertà educativa attraverso lo sport quale strumento universale ed inclusivo. L'associazione si impegna a realizzare direttamente o a collaborare nell'organizzazione di iniziative come piccole olimpiadi sportive tra istituti scolastici al fine di promuovere lo sport come veicolo di inclusione anche per ragazzi con disabilità. Tra le attività che l'Associazione potrà realizzare direttamente o collaborare nella realizzazione vi sono l'organizzazione di centri estivi sportivi inclusivi;
- **d)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u), D. Lgs. 117/2017);
- **e)** promozione cultura della legalità: l'associazione si impegna a realizzare ogni sua iniziativa e attività promuovendo il valore della legalità quale valore civico europeo;
- **f)** promozione diritti umani;
- **g)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

All'interno delle attività previste nelle aree di interesse generale sopra indicate, ed con particolare riferimento alle proprie finalità Culturali e di beneficenza la Associazione pone un valore specifico nei seguenti ambiti:

- salvaguardia ambiente: l'Associazione si impegna a collaborare con altre organizzazioni al fine di promuovere la salvaguardia dell'ambiente attivando, ad esempio, progetti finalizzati alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico su individui e comunità;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale: l'Associazione intende sostenere e collaborare con iniziative in grado di promuovere lo sviluppo tecnologico finalizzato a favorire l'inclusione sportiva di atleti paralimpici e/o ragazzi, bambini e adulti con disabilità;

- attività turistiche: l'Associazione intende promuovere scambi culturali tra giovani europei universitari appartenenti a paesi differenti per favorire il riconoscimento reciproco e la conoscenza attraverso lo sport; l'associazione potrà quindi collaborare alla realizzazione di iniziative turistiche organizzate a questo scopo anche con altre organizzazioni e istituzioni;
- inserimento lavorativo: l'Associazione intende promuovere il valore della persona umana attraverso il lavoro quale strumento fondamentale per lo sviluppo della propria creatività e possibilità di incidere nel reale. L'associazione si impegna pertanto a favorire percorsi di inclusione lavorativa collaborando con organizzazioni che sostengano i percorsi di accesso al lavoro per ex atleti.

3.2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, nel perseguire le proprie attività di interesse generale, potrà procedere anche alle seguenti attività:

- a) organizzare eventi sportivi, tornei e competizioni che favoriscano la collaborazione tra atleti di diverse nazionalità europee;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni mediatiche a sostegno dello sport come strumento di unità europea;
- c) creazione e distribuzione di simboli di appartenenza (come il braccialetto Stars for Europe o Sticker), destinando eventuali fondi raccolti a progetti di sostegno sportivo giovanile;
- d) collaborare con istituzioni nazionali ed europee, federazioni sportive e comitati olimpici;
- e) partecipare a bandi pubblici e raccogliere fondi tramite donazioni, sponsorizzazioni e *crowdfunding*;
- f) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi e scopi.

3.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

3.4. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.

Art. 4 – Associati

4.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2. Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, italiani e stranieri che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.

4.3. L'ammissione degli associati, che riconoscono e aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda degli interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.4. Gli associati hanno diritto di voto, decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione nel Libro degli Associati.

4.5. L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

4.6. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per delibera motivata di esclusione adottata ed attuata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per morte dell'associato.

4.7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4.8. Tutti Soci hanno i medesimi diritti e medesimi doveri. I soci si dividono in:

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Soci Ordinari: coloro che aderiscono successivamente e partecipano attivamente alle attività.

Soci Sostenitori: persone o enti che contribuiscono economicamente al sostegno dell'Associazione.

Soci Onorari: personalità di rilievo che promuovono i valori dell'Associazione.

Art. 5 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.
- il Comitato Etico e di Vigilanza.

Fatto salvo che per gli Organi di controllo e di revisione, tutti gli incarichi possono essere a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può ricevere un gettone di presenza annuale per la carica e decidere in ordine al riconoscimento di rimborsi spese in relazione a prestazioni rese nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Assemblea

6.1. Le Assemblee sono convocate dal Presidente.

6.2. Ogni associato che sia iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati ha diritto a esprimere in assemblea un voto.

6.3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

6.4. L'Assemblea deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso mediante lettera da inviarsi posta elettronica ai singoli soci con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'assemblea; in questo caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

6.5. L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

6.6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione e sulla fusione o la scissione dell'Associazione. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

6.7. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6.8. L'Assemblea delibera:

- a) sulla variazione della sede legale;
- b) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina e revoca del Presidente;
- d) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul loro compenso;
- e) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;
- f) sull'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale, e la relazione annuale sull'attività svolta e del bilancio sociale, se dovuto;
- g) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) sul regolamento dei lavori assembleari, se esistente, e su altri regolamenti, se ritenuti opportuni o necessari;
- i) sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica;
- j) sulla migrazione in altra sezione del RUNTS;
- k) sulle modifiche dello statuto;
- j) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

7.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette, tutti scelti tra persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati.

7.2. I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni, possono essere rieletti e possono essere revocati o rassegnare le dimissioni.

7.3. La revoca da parte dell'Assemblea può avvenire solo per giusta causa o indegnità.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

7.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri.

Esso può riunirsi in ogni luogo purché in Italia, e l'avviso di convocazione dovrà farsi per lettera inviata con posta elettronica almeno cinque, o, in casi di urgenza, almeno due, giorni prima della riunione, tranne nel caso in cui vi sia la presenza di tutti i consiglieri.

7.5. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, potranno tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario che lo coadiuva.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

7.6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quando alle sedute del Consiglio sia presente un numero pari di membri, nel caso di votazioni in cui non vi sia una maggioranza per parità di pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

7.7. Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

7.8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- b) istituisce sedi secondarie, filiali ed uffici;
- c) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovo associato e sulla esclusione degli associati;
- d) predispone il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;
- e) nomina il Direttore determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;

- f) nomina, se ritenuto necessario, il Responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi della Associazione ed il Direttore del personale;
- g) approva la struttura organizzativa della Associazione proposta dal Direttore;
- h) delega specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- i) approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- j) approva il conferimento di incarichi professionali;
- k) determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- l) delibera sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
- m) delibera sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e nomina i componenti delle stesse;
- n) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Associazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- o) domanda, entro 30 giorni dalla propria nomina, l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- p) cura la corretta tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Presidente

8.1. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea per un triennio ed è rieleggibile.

8.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Associazione.

In particolare, il Presidente:

- a) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione;
- f) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 9 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 10 – Organo di controllo

10.1. L'Assemblea elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

10.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3. L'Organo di controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

10.4. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 D.lgs 117/2017, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove dovuto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

10.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

Art. 11 Comitato Etico e di Vigilanza

11.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Etico e di Vigilanza, determinandone il numero dei membri, che può essere incrementato nel tempo, che devono essere scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Associazione.

11.2 I singoli membri del Comitato Etico e di Vigilanza hanno funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo in particolare sottopongono progetti ed iniziative per l'attività della Associazione e collaborano alla loro realizzazione grazie alle proprie competenze.

Art. 12 - Volontari

12.1. L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

12.4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;
- e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) dalle attività proprie di interesse generale e diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14 – Esercizi sociali. Bilancio di esercizio. Bilancio sociale

14.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

Il Consiglio Direttivo procede poi al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

14.3. La Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.lgs 117/2017.

14.4. La Associazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.lgs 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 15 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo,
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali direttamente nella sede della Associazione, con preavviso di un giorno da dare al Presidente.

Art. 16 – Trasformazione – Scissione e Fusione – Estinzione – Scioglimento – Liquidazione

16.1. L'Assemblea delibera l'estinzione o la trasformazione della Associazione. L'Assemblea può altresì deliberare la propria fusione e scissione.

16.2. In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore.

16.3. Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 17- Clausola Compromissoria

17.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

17.2 In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Trento.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, il D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di enti non commerciali.